

Determinazione circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 28-30 marzo 2011

- VISTE le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;

- CONSIDERATA la *Determinazione concernente le tabelle dei costi e dei servizi dei Tribunali ecclesiastici regionali per le cause di nullità matrimoniale*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25 marzo 2010;

- RITENUTA la necessità di aggiornare la *Determinazione circa i patroni stabili*, approvata dalla Presidenza nella riunione del 19 gennaio 1998 e la *Determinazione concernente la remunerazione dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-22 gennaio 2003;

- CONSIDERATO che l'esperienza maturata rende opportuno stabilire specifiche disposizioni per la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici;

- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio per gli affari giuridici,

approva
la seguente determinazione

1. La Regione ecclesiastica può stipulare con il fedele laico che esercita l'ufficio di patrono stabile un contratto d'opera professionale.

2. Per la nomina all'ufficio di patrono stabile, il fedele laico, oltre ai requisiti previsti dalla normativa universale, deve aver conseguito il dottorato in diritto canonico. Si richiede, inoltre, la presentazione del candidato da parte dell'Ordinario proprio, che ne attesti l'inserimento nella comunità ecclesiale e la buona fama. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dalla Conferenza Episcopale Regionale.

3. Il patrono stabile presta l'impegno professionale in piena autonomia, secondo i tempi e le modalità organizzative previsti dal Regolamento del Tribunale ecclesiastico regionale presso cui svolge il servizio (cfr art. 6 § 2 delle *Norme*), assicurando la presenza presso la sede dell'ufficio, nei giorni pattuiti, per rendere in misura adeguata il servizio di consulenza previa ai fedeli e il patrocinio nelle cause introdotte.

4. L'incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico regionale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici regionali italiani (cfr art. 6 § 1 delle *Norme*) e con l'assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.

5. Il patrono stabile riceve dalla Regione ecclesiastica un compenso costituito da una parte fissa, pari a €2.000,00 mensili lordi, e da una parte variabile, pari a €30,00 per colloquio di consulenza e a €90 per libello introdotto.

6. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2012.